



Ratifica ed esecuzione Convenzione estradizione tra Stati membri dell'Unione europea

A.C. 1797

Nota di verifica n. 97
13 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1797
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996
Relatore per la Commissione di merito:	Cabras
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorre dal 2019
Art. 3 disegno di legge di ratifica	19.231

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-20: sono previste disposizioni in materia di estradizione tra gli stati membri dell'Unione europea. In particolare, si prevede quanto segue: - in materia di reati politici, nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico ovvero un reato determinato da motivi politici (articolo 5); - in materia di reati fiscali, l'extradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo	La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dalla Convenzione in materia di estradizione ammonta a 19.231 euro annui a decorrere dal 2019, di cui 15.231 euro aventi natura di oneri valutati e 4.000 euro aventi natura di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione di specifiche

stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, prevista dalla legge dello Stato membro richiedente (articolo 6);

- l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la persona oggetto della domanda di estradizione è cittadino dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 6 della convenzione europea di estradizione (articolo 7);

- l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte (articolo 8);

- ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale o, se il sistema costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i necessari documenti giustificativi, nonché qualsiasi altra corrispondenza ufficiale riguardante le domande di estradizione. La domanda di estradizione e i documenti possono essere trasmessi via telefax. Ciascuna autorità centrale è dotata di un apparecchio fax per trasmettere e ricevere tali documenti e provvede a mantenerlo in condizioni di funzionamento corretto. Per garantire l'origine e la riservatezza della trasmissione, un dispositivo di codificazione collegato all'apparecchio dell'autorità centrale viene attivato quando l'apparecchio è utilizzato in applicazione del presente articolo (articolo 13);

- i documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione sono esenti dall'autenticazione o da qualsiasi altra formalità salve disposizioni contrarie espresse della presente convenzione, della convenzione europea di estradizione o del trattato Benelux. In quest'ultimo caso, le copie dei documenti sono considerate autentiche dopo essere state certificate come copie autentiche dalle autorità giudiziarie che hanno rilasciato l'originale o dall'autorità centrale (articolo 15);

- viene disciplinata l'ipotesi di transito del cittadino estradato attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro (articolo 16).

componenti del suddetto onere, relative alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi, si rinvia al testo della relazione tecnica.

Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento degli estradandi, la relazione tecnica evidenzia che potranno trovarsi nella condizione di ottenere l'estradizione in Italia 5 detenuti da Paesi che gravitano nell'area geografica della Francia.

La relazione tecnica, in particolare, riporta le seguenti ipotesi di spesa:

- **euro 500** (spese di viaggio per trasferimento di cinque estradandi): euro 100 (passaggio aereo sola andata) X 5;

- **euro 4.731** (spese di missione):

- euro 1.575 (spese di viaggio): euro 157,50 x 2 accompagnatori per ciascun estradando X 5 missioni l'anno;

- euro 1.856 (spese di missione): euro 92,81 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 giorni di missione x 5 missioni;

- euro 1.300 (spese di soggiorno): euro 130 x 2 accompagnatori x 5 missioni x 1 notte.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti) e che le attività di accompagnamento sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;

- **euro 10.000** (spesa trasferimento cose sequestrate);

- **euro 4.000** (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti).

Con riferimento all'articolo 13, la RT afferma che agli oneri connessi alle notifiche telematiche si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale 'rete unitaria della pubblica amministrazione' nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, alla Missione 6 - Ud. V 1.2 - Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 207.119.084 per l'anno 2019, di euro 258.756.118 per l'anno 2020 e di euro

	114.928.954 per l'anno 2021. Con riferimento all'articolo 15, la RT afferma che già la normativa vigente in materia non prevede che vi sia l'autenticazione dei documenti o copie di questi trasmessi ai fini dell'extradizione, pertanto non vi sono adempimenti al riguardo che comportano costi sotto il profilo tributario e fiscale. Con riferimento all'articolo 16, la RT afferma che dal transito della persona estradanda non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato poiché la custodia del soggetto estradato sarà gestita presso le strutture delle forze dell'ordine già adibite allo scopo.
--	--

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3: pone gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui al predetto articolo 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, a carico dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e sulla base dell'ipotesi assunta dalla RT riguardo al numero dei soggetti interessati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica – configurati in parte come oneri "valutati" relativi alle spese di missione, in parte come oneri "autorizzati"^[1] - mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

^[1] In particolare, gli oneri "valutati" ammontano a euro 15.231 annui a decorrere dall'anno 2019 mentre gli oneri "autorizzati" ammontano a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019.